

Prot. n. 14314 del 24/09/2020
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Stefano ALLASIA

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Alberto CIRIO

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alle proposte di legge n. 66 "Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)" e n. 72 "Piscine naturali. Modifiche alla l.r. 2/2009 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 23 settembre 2020, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alle proposte di legge n. 66 "Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)" e n. 72 "Piscine naturali. Modifiche alla l.r. 2/2009 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/FM

Parere in ordine alle proposte di legge n. 66 "Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)" e n. 72 "Piscine naturali. Modifiche alla l.r. 2/2009 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l'articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alle proposte di legge n. 66 "Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)" e n. 72 "Piscine naturali. Modifiche alla l.r. 2/2009 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)";
- Preso atto dello svolgimento delle sedute in modalità telematica;
- Preso atto dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza e delle osservazioni pervenute da Provincia del Verbano Cusio Ossola, UNCEM e ANPCI, che si allegano;
- Rilevato favorevolmente l'impianto delle due proposte di legge, nonché la giusta attribuzione ai comuni di competenza, o alle loro funzioni associate, del ruolo di enti autorizzatori, aventi corretta conoscenza del territorio, in particolare montano;
- Considerato che la proposta di legge n. 66, pur lasciando inalterata la struttura complessiva delineata dalla legge 2/2009, intende intervenire sulle disposizioni che hanno generato dubbi interpretativi, nonché attenuare la rigidità delle prescrizioni che si siano rivelate di difficile applicazione pratica, al fine di aumentare l'efficacia del testo normativo e semplificarne l'attuazione;
- Ritenuto, tuttavia, di non condividere la possibilità di realizzare nuove piste in adiacenza a fabbricati e manufatti esistenti;
- Preso, inoltre, atto delle perplessità espresse dall'associazione degli esercenti degli impianti di risalita (ARPIET) sulla riduzione delle fasce di rispetto, che interferirebbe sulla sicurezza degli sciatori e sul rischio di cementificazione determinato dalla possibilità di ampliamento dei fabbricati già esistenti lungo le piste;

- Rilevata la necessità di attivare forme di interazione e di collaborazione tra comuni di una stessa valle e/o unione montana di comuni ove sono presenti impianti di arroccamento;
 - Valutata positivamente la determinazione dei tempi per la contestazione dei sinistri al gestore, nonché l'intervento finalizzato ad alleggerire la responsabilità di amministratori locali e di gestori delle piste, qualora le regole non vengano rispettate dagli utenti;
 - Rilevato, altresì, che l'innalzamento del limite per la classificazione delle piccole stazioni sciistiche snatura il concetto di microstazione;
-
- Considerato, inoltre, che la proposta di legge n. 72 intende regolamentare le "piscine naturali" o "biopiscine" ubicate sul territorio regionale, in particolare nelle aree sciabili;
 - Rilevata, altresì, la necessità di precisare l'intento normativo per ovviare ai fraintendimenti cui può indurre il termine "piscine", nonché di addivenire a un quadro chiaro della risorsa idrica stoccata in quota;
 - Valutata la necessità di un adeguato supporto economico alle attività sportive montane e alla promozione delle piscine naturali e delle attività collegate;
 - Rilevata, infine, la necessità di un piano di interventi in stretto accordo tra enti locali, regione e gestore degli impianti di risalita;

Delibera

all'unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte di legge n. 66 *"Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)"* e n. 72 *"Piscine naturali. Modifiche alla l.r. 2/2009 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)"*, raccomandando comunque di prendere in considerazione i rilievi sopra rappresentati.

Il Presidente

*Davide CROVELLA
(firmato in originale)*